



COMUNE DI BORGO SAN MARTINO
Provincia di ALESSANDRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 DEL 05.12.2020

**OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
AL 31.12.2019.**

L'anno duemilaventi addì CINQUE del mese di DICEMBRE alle ore ...9.30 presso il Salone "Don Milanese". Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti norme in materia, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio.

Fatto l'appello risultano:

	Presente	Assente
SERAZZI Giovanni	SI	
CIOCCHETTI Giuseppe	SI	
CRIVELLARO Carola	SI	
COLUCCIO Giovanni	SI	
DE FILIPPO Valeria	NO	SI
GOTTARDI Sabrina	NO	SI
SBOARINA Michela	SI	
ZANELLATO Fabio	SI	
BARBANO Fernando	NO	SI
ROTA Pier Felice	SI	
ZILIOLI Monica	NO	SI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Giovanni SERAZZI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopracitato.

Partecipano alla seduta il Vice Sindaco ZAVATTARO Fabio e l'Assessore CALOROSO Margherita;

Assiste il Segretario Comunale **Sutera Dr.ssa Giovanna** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 27/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/09/2017 Ad oggetto: "revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24 D.Lgs. 175/2016 – ricognizione partecipate possedute" esecutiva ai sensi di legge;

Tenuto conto che il suddetto piano è stato attuato in ogni sua parte e non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata si evince che anche al 31.12.2019 vengono mantenute le partecipazioni come alla data del 31.12.2018 e precisamente COSMO Spa e AMC Spa;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Vista la deliberazione CC n 35 del 11/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2018";

Visto l'esito della ricognizione effettuata dalla Giunta Comunale sulla base delle indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i Servizi ed Uffici Comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Dato atto che l'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole al mantenimento delle stesse;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti UNANIMI, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare il mantenimento della partecipazione alle società COSMO Spa e AMC Spa secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”.
2. Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
3. Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
4. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
5. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
6. Che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa, contabile, tecnica e tributi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (SUTERA Dr.ssa Giovanna)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO (GAVIATI Simona)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.TO (ARNABOLDI Grazia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(LITURI Geom. Giuseppe)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
(CREPALDI Dominga)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO SERAZZI Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SUTERA Dr.ssa Giovanna

Viene pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal 23.12.2020 ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Addì, 23.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sutera Dr.ssa Giovanna

□ **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

X Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, 23.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Sutera Dr.ssa Giovanna

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 23.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sutera Dr.ssa Giovanna